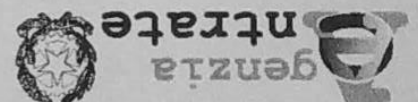


Modello	MODELLO 69		
Ufficio registrazione	DPR. UT. BELLUNO (T5H)		
Serie	3		
Negozio	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI (H000)		
Data stipula	30/3/2021	Valore dichiarato	0,00 C
Codice identificativo contratto	T5H21L000508000PG		

ATTO

dati relativi all'anno 2021 92001350252 - VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE "ANTELAO" del contribuente



TSH

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

0,00

0,00

29/04/2021

508

3

TSH21L000508000PG

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

Volontari Protezione Civile

"ANTELAO"



1984-2014

30°

Associazione costituita il 12.2.1984
Iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato
Codice PCVOL-05-A-0024-BL-01

Fr. Tai via Cortina, n° 50 - 32044 Pieve di Cadore (BL)

Tel - Fax 0435 30922 E-mail info.antelao@gmail.com; antelao@arubapcc.it

Codice Fiscale 92001350252

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA
O.N.L.U.S.
di UTILITÀ SOCIALE

OGGETTO: Verbale dell'Assemblea dei Soci dell'Associazione del 30/03/2021.

Oggi 30/03/2021 alle ore 20,30 si è svolta l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dell'Associazione Protezione Civile Antelao per discutere il seguente Ordine del

Giorno:

1. Presentazione e approvazione Bilancio consuntivo 2020.
2. Approvazione nuovo Statuto dell'Associazione per adeguamento alla legge 117/2017 per le Associazioni del terzo settore.
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti in sede Il Presidente Giuseppe Frescura e in via telematica, a causa delle restrizioni imposte dalla Pandemia in corso, la Vice Presidente Laura Paludetti, i soci Renato Paludetti, i membri del consiglio direttivo Svaluto Moreolo Denis, De Boni Luciano, Rigato Cristina e i seguenti volontari: Frescura Elisa, Ferro Sara, Bogo Marco, Bonazzola Mario, Bareato Paolo, Priolo Ignazio, Peverelli Renzo, dopo la votazione del bilancio (in Ritardo) Presti Federico. Inoltre ha inviato delega il socio Gavalda Carlos Andres,

Constatata la validità dell'Assemblea sia in sezione ordinaria che straordinaria. Il Presidente Giuseppe Frescura, dopo una breve introduzione, chiede a Renato Paludetti, responsabile della contabilità, di illustrare il Bilancio consuntivo 2020. Dopo l'esposizione dei dati di Bilancio redatto con lo Stato Patrimoniale con Attività pari ad € 68318.86 e passività pari a € 63294.88 e una Avanzo di gestione di € 5023,98 ed il Conto Economico con uscite per € 48001,61 ed Entrate per € 53025,59 con Avanzo di gestione sempre pari ad € 5023,98, Paludetti Renato illustra i criteri usati per gli ammortamenti e l'esigenza di perfezionare il Bilancio entro il 2021 per ottemperare agli obblighi derivanti dal nuovo Statuto che andremo ad approvare nell'Assemblea inserendo i dati dei beni in inventario acquisiti prima del 2019, dal quale anno si è cominciato ad inserire nel Patrimonio i beni acquisiti.

Letto anche il verbale dei Revisori dei conti datato 25/03/2020 il Bilancio è stato approvato all'unanimità.

Si passa quindi al secondo punto all'Ordine del giorno relativo all'approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione.

Laura Paludetti dà lettura, uno per uno, di tutti gli articoli del nuovo Statuto per dare modo a tutti i presenti di commentarli con particolare attenzione a quelli che sono i cambiamenti sostanziali rispetto al precedente Statuto, in modo particolare ai limiti



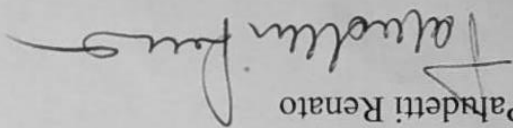
di rieleggibilità dei consiglieri e ai nuovi obblighi riguardo alla redazione del Bilancio.
Dopo brevi interventi di condivisione il Presidente chiede ai Soci di procedere al voto dando conferma di approvazione tramite la piattaforma digitale usata per la riunione (<https://meet.google.com>).
Lo Statuto viene approvato all'unanimità.
Per le varie ed eventuali, il Presidente illustra i prossimi impellenti impegni a supporto della campagna vaccinale e servizio tamponi al Drive in a Tai di Cadore che probabilmente ci impegnerà nei mesi a venire e che la nostra Associazione ha dato disponibilità per i fine settimana, sabato e domenica, in considerazione degli impegni lavorativi della maggior parte dei volontari.
Ringraziati i volontari per l'impegno profuso in questo delicato momento, alle ore 10.30 dichiara chiusa la seduta.

Allegati

Verbale dei revisori dei conti.

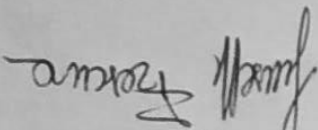
Nuovo statuto associativo approvato

Il Verbalizzante
Pahdetti Renato



Il Presidente

Giuseppe Frescura



REGISTRATO A BELLUNO II 28.04.2021
n. 508 serie 3 Liquidati euro
(AAO ESSE) per trascrizione.

firma su delega del Direttore Provinciale
(Alessandro Millet)
IL FUNZIONARIO
Michela Secchi



Art. 1 (Denominazione e Sede)
 E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ANTELAO ODV".
 Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
 L'organizzazione ha sede legale nel Comune di Pieve di Cadore (BL), fraz. Tai, Via Cortina n.50.
 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 (Statuto)
 L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
 L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 (Efficacia dello statuto)
 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 4 (Interpretazione dello statuto)
 Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle pre leggi al codice civile.

Art. 5 (Finalità e attività)
 L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo della Protezione civile.
 Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017:
 y) protezione civile ai sensi della Legge del 24/02/1992 n. 225, e successive modificazioni.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
 a) Attività che si rendono necessarie per evitare cause di incendi o di danni al patrimonio boschivo a cominciare dai Comuni più vicini alla propria Sede o, in caso di richiesta, anche altrove secondo le proprie potenzialità.
 b) Attività di Protezione Civile per quanto riguarda calamità naturali o antropiche (alluvioni, smottamenti, frane, valanghe, terremoti, ricerca persone) e ad ogni altro tipo di intervento relativo alla Protezione Civile per il quale l'organizzazione sarà in grado di intervenire.
 c) Attuazione di forme di prevenzione dell'insorgere degli eventi di cui ai punti "a" e "b" partecipando anche all'eventuale stesura dei Piani di Protezione Civile dei Comuni.
 d) Addestramento degli associati volontari affinché siano preparati ad intervenire con efficienza ed in condizioni di sicurezza;
 e) Addestramento, prevenzione ed interventi saranno effettuati in collaborazione con gli Enti locali ed organismi preposti alla Protezione Civile.
 Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
 L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e

44

limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

Art. 6 (Ammissione)

Sono associati all'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Gli associati si distinguono in:

- associati volontari, che svolgono un ruolo attivo nell'organizzazione;
- associati onorari, ex volontari che abbiano fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione, nominati insindacabilmente dall'assemblea.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto delle domande di ammissione e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sull'attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati volontari purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del Bilancio di esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite da successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i..
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Art. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, spontaneo e subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 11 (l'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati volontari ed è l'organo sovrano. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Art. 12 (Compiti dell'assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio Sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali.
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 (Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un terzo degli associati, in proprio o in delega, o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati o mediante mezzi informatici con conferma di ricezione da parte dell'associato. E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audiodconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 14 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

L'assemblea delibera a maggioranza del numero dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Tutte le votazioni dell'Assemblea sono segrete quando riguardano persone.

Art. 15 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di metà più uno degli associati volontari ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 16 (Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato, a preventiva decisione dell'assemblea, da un minimo di 3 ed un massimo di 7 componenti, comunque in numero dispari, eletti dall'assemblea stessa tra gli associati, per la durata di anni 3 e non sono eleggibili per più di 5 mandati consecutivi.

La votazione avviene per scheda segreta nella quale ogni associato può indicare al massimo un numero di associati corrispondente al numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- elegge il Presidente, il Vice Presidente, i consiglieri responsabili dei diversi settori, il Segretario ed il Cassiere. Il Segretario ed il Cassiere possono non far parte del Consiglio Direttivo;

- attua le deliberazioni dell'assemblea;
 - predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Ruots;
 - disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 18 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art. 30 del D.Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14.
- Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Art. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/17. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative, se previste;
- contributi pubblici o privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/17.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 21 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

24

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/17 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23 (Bilancio)

Il Bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli art. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione. Il Bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 24 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/17 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 26 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/17.

Art. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

Art. 28 (Responsabilità dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 29 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 30 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 31 (Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio.
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa (se prevista), hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione entro 10 giorni dalla data di richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 32 (Disposizioni finali)
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

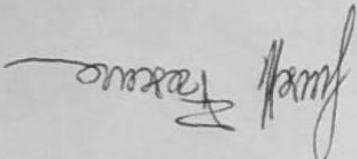
Art. 33 (Norma transitoria)
Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17 in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi e negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Pieve di Cadore 30/03/2021

Il Presidente.



AGENZIA DELLA REGIONE
UFFICIO REGIONALE DI BELTUPA
Allegato n. 1
il 28.04.2022 al n. 508
serie 3 Esenti euro
470 ESENTE

Firma su delega del Direttore Provinciale
(Alessandro Millet)

Michela Secchi

